

Statuto

Associazione "Mani che Accolgono"

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. In data 4 settembre 2018 è costituita, a norma degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "Mani che Accolgono", da qui in avanti e solo ai fini del presente atto denominata "associazione".

L'associazione è una libera associazione di donne e di uomini senza alcuna distinzione di sesso, appartenenza politica, razza o nazionalità. Si riconosce nei principi di libertà e democrazia.

Art. 2. Ne sono soci fondatori: *Paolo Mannella, Federica Lunardi e Federica Pancetti.*

Ha sede presso lo Studio Ferulli in Via Pietrasantina, 29 - San Giuliano Terme (PI) e può costituire proprie succursali anche in altre località. Può altresì costituire sedi operative in altre località. La modifica della sede legale non costituisce modifica dello statuto. Può essere altresì variata a fronte di una specifica delibera del consiglio direttivo.

Art. 3. "Mani che accolgono" è un'associazione che nasce con lo scopo di raccogliere fondi destinati alla promozione della salute, al miglioramento dell'assistenza sanitaria, al finanziamento di corsi e percorsi professionalizzanti nell'ambito dell'ostetricia e della



Allegato A

ginecologia.

Art. 4. Svolge attività di tipo culturale, ricreativo, sociale, e benefico; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, assistenza sociale e socio-sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; ricerca scientifica; tutela dei diritti civili oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate.

Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi sociali l'associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare congressi, eventi, convegni, corsi di formazione, laboratori e seminari, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
- organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali e ricreative, incontri con la stampa, degustazioni e concorsi;
- avanzare proposte agli Enti pubblici e privati;
- può inoltre organizzare sagre, feste, giochi, anche da tavolo e/o carte, viaggi;
- edizione e diffusione di riviste, e di ogni altra

COMUNIZIONE PROVINCIALE
D.TERRIT.

17 SE

Allegato A

pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché creare, acquistare o locare nuove strutture in cui svolgere e promuovere attività, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- può compiere ogni e qualsiasi attività commerciale necessaria e utile al raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
- può inoltre intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Art. 5. Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

I SOCI

Art. 6. I soci si distinguono in "Soci ordinari" e "Soci

SETTE
SOVIN
RITOR
SET 2018

Allegato A

onorari".

Art. 7. L'associazione è aperta a tutti coloro, persone fisiche, giuridiche e associazioni, che sono interessati alle attività e alle finalità istituzionali. In caso di soggetti diversi dalle persone fisiche queste saranno rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle assemblee sociali. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo o dalle persone da esso incaricate, le eventuali reiezioni devono essere motivate. La presentazione della domanda di ammissione, se non diversamente disposto dal Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale. Tutti i soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione, a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto (per i soci maggiorenni) secondo il principio del voto singolo di cui all'art.2532 secondo comma c.c, ad accedere alle cariche associative secondo le modalità regolamentari, a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione. La circolarità delle informazioni è attuata, di norma, per via telematica. Tutti i soci sono

Allegato A

obbligati ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi mantenendo sempre un comportamento corretto e coerente nei confronti dell'associazione. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione e avverrà nell'anno sociale successivo a quello di richiesta.

Art. 8. I soci sono tenuti:

- a pagare una quota associativa annua ed eventuali quote supplementari determinate dal Consiglio Direttivo;
- al pagamento dei contributi in funzione della partecipazione alle attività sociali;
- al pagamento di eventuali versamenti a fondo perduto deliberati dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi Sociali.

Art. 9. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate o delle elargizioni eventualmente effettuate.



SEZIA
INE PR
OTERM
FORALE DI PISA

7 SET 2018

SPWTH

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Allegato A

La quota non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 10. Gli associati sono normalmente soci ordinari. I soci avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali, sportive e spettacolistiche organizzate dell'associazione. Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Art. 11. Il consiglio direttivo su proposta di almeno un 1/5 dei soci o di almeno 1/3 del Consiglio Direttivo può nominare un socio che si è particolarmente distinto o personalità illustre alla qualifica di "socio onorario". I soci onorari sono permanentemente esentati dal versamento della quota sociale annua. I soci onorari avranno diritto ad usufruire di tutti i servizi e le iniziative culturali, sportive e spettacolistiche che rientrano nei fini organizzate dell'associazione. Ai soci onorari non spetta il diritto di voto in assemblea.

Art. 12. Gli associati sono radiati o espulsi:

- a. Quando non ottemperino reiteratamente alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle decisioni del consiglio direttivo.
- b. Quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'associazione.

La radiazione o l'espulsione è decisa dall'assemblea

AGENZIA DEL
REGIONE PROVVI
CIO TERRITO

17 SET

31/10/2018

Allegato A

straordinaria dei soci a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti, su proposta del consiglio direttivo o di 1/3 dei soci, previa inclusione nell'ordine del giorno della riunione. Per la validità dell'assemblea straordinaria dei soci che approva la radiazione o espulsione devono essere presenti almeno il 50% più uno dei soci iscritti nel libro dei soci almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13. L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente, con preavviso di almeno 5 giorni, si riunisce in luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'avviso sarà pubblicato sul sito internet dell'associazione, nei locali della sede operativa e inviato anche tramite la mailing list di posta elettronica. L'assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno finanziario, per deliberare sul rendiconto finanziario e su eventuali altri punti all'ordine del giorno.

Art. 14. Assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente. Il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria se è richiesta da 1/4 del consiglio direttivo, da 1/5 dei soci. Se il Presidente non convoca l'assemblea sta al vice-presidente. Dovrà avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e



DELE
ROVIN
RITOR

SET 2018

DELE
ROVIN
RITOR

Allegato A

dovrà essere convocata con preavviso di almeno 15 giorni. L'assemblea straordinaria deve essere convocata per:

- a. Deliberare lo scioglimento dell'associazione
- b. Deliberare eventuali modifiche statutarie
- c. Deliberare su argomenti non compresi nel presente statuto.

Art. 15. Hanno diritto di intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria) tutti i soci ordinari. Hanno diritto di voto solo i soci maggiorenni. Ciascun socio può rappresentare altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Art. 16. Per la costituzione legale dell'assemblea ordinaria è necessario l'intervento di tanti soci, anche tramite delega scritta, che rappresentino almeno il 50% più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 17. Per la costituzione legale dell'assemblea straordinaria è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 più uno degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più

Allegato A

di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida se sono presenti almeno il 50% più uno degli iscritti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Non raggiungendo il 50% più uno dei iscritti in seconda convocazione la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla seconda convocazione e a non meno di 10 giorni; nella terza convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati. La data di questa sessione deve essere fissata tramite una nuova convocazione dove sarà indicato, oltre all'O.d.G. la validità dell'assemblea a prescindere del numero degli intervenuti.

Art. 18. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta. Ogni socio può rappresentare massimo tre altri soci. La votazione viene effettuata per alzata di mano. Ove richiesto da 1/3 degli intervenuti la votazione può essere fatta con scrutinio segreto e/o a chiamata nominativa.

Art. 19. L'assemblea è presieduta dal presidente e verbalizzata dal segretario, in loro assenza, l'assemblea elegge tra i soci presenti un presidente che nominerà un segretario. Delle assemblee vengono redatti sintetici verbali a cura del segretario, dove devono essere indicati i



AGENZIA REGIONALE DI PISA
UFFICIO TECNICO

17 SET 2018

Allegato A

presenti e le delibere approvate o rifiutate, ed eventuali interventi su richiesta dell'intervenuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da massimo 7 membri. Il primo consiglio direttivo è formato dai firmatari dell'Atto Costitutivo. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria che approverà o non approverà la loro nomina. La carica di consigliere è normalmente gratuita, il consiglio direttivo può prevedere eventuali rimborsi spese.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

Il Consiglio direttivo dura in carica per 5 anni. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o il Vice-Presidente o in subordine il consigliere anagraficamente più anziano, dovrà convocare le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo.

AGENZIA
DIREZIONE
UFFICIO

17

Agibilità...

Allegato A

Art. 21. Il consiglio direttivo realizza le iniziative in ordine all'attuazione degli scopi dell'associazione. In particolare il Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. stabilire di volta in volta le attività dell'associazione sulla base degli indirizzi forniti dall'assemblea;
- b. predisporre il bilancio consuntivo;
- c. approvare i regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari per il corretto e ordinato svolgimento della vita associativa;
- d. deliberare l'adesione dell'associazione ad iniziative proposte da altre associazioni;
- e. deliberare elargizioni di contributi economici a sostegno di iniziative promosse da singoli associati, a condizione che esse siano in linea con le finalità istituzionali dell'associazione;
- f. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che superano la soglia di € 500,00 i quali sono di competenza del Presidente.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo può delegare una o più funzioni a un suo membro, un socio o un collaboratore esterno.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.



Allegato A

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità il voto del presidente è determinante ai fini della validità della votazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 24. Su disposizione del Consiglio Direttivo, possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, gli associati che si siano particolarmente distinti per merito e capacità nello svolgimento della loro attività associativa o che siano ritenuti idonei a dare un supporto qualificato alla vita dell'associazione. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, su proposta dei singoli consiglieri, senza diritto di voto, personalità che possono dare un supporto all'amministrazione.

La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi autorità sono conferite al presidente o per delega temporanea a un membro del Consiglio Direttivo.

In ambito economico, finanziario, fiscale e di spesa la

Allegato A

rappresentanza è attribuita, disgiuntamente al presidente e al tesoriere fino ad un massimo di 500,00 € e congiuntamente per cifre superiori a 500,00 €.

IL PRESIDENTE

Art. 25. Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di convocare, presiedere e redigere l'ordine del giorno del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 26. Al presidente compete l'ordinaria amministrazione dell'associazione.

Art. 27. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Art. 28. A fine mandato del Consiglio Direttivo il Presidente convoca un'assemblea straordinaria, entro 90 giorni, per l'elezione del presidente e del consiglio direttivo.

IL VICE-PRESIDENTE

Art. 29. Il vice-presidente, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri su proposta del presidente, sostituisce e coadiuva il presidente in caso di assenza o impedimento.

IL SEGRETARIO



Allegato A

Art. 30. Il segretario, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri su proposta del presidente, ha il compito di verbalizzare le sedute dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il segretario avrà la funzione di Referente per le Comunicazioni se non diversamente indicato dal Consiglio Direttivo.

IL TESORIERE

Art. 31. Il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri su proposta del presidente, ha il compito di predisporre unitamente agli altri membri del consiglio direttivo il rendiconto finale, sovrintende la gestione amministrativa e contabile ivi compreso lo svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi. Firma congiuntamente al presidente, il rendiconto finale e le autorizzazioni di spesa superiori ai 500,00 €. Provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento. Può delegare ad altri soci specifiche funzioni.

ELEZIONI

Art. 32. L'assemblea straordinaria, convocata per l'elezione del nuovo consiglio direttivo, elegge tra quelli proposti Il Presidente e il Consiglio Direttivo a esso collegato.

Art. 33. Il candidato presidente dovrà sottoporre, entro 15 giorni dalla data prevista per le elezioni, la propria candidatura al consiglio direttivo. Il candidato

Allegato A

presidente congiuntamente alla propria candidatura propone la candidatura del proprio consiglio direttivo.

Art. 34. Le candidature pervenute al consiglio direttivo dovranno prevedere a pena di nullità: un candidato presidente e almeno 2 candidati consiglieri.

Art. 35. Delle candidature ne dovrà essere data pubblicità ai soci.

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 36. Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- a. beni mobili e immobili;
- b. contributi dei soci;
- c. contributi di enti pubblici e privati;
- d. eventuali riserve costituite con eventuali eccedenze di bilancio;
- e. donazioni e lasciti;
- f. attività marginali di tipo commerciale o produttivo

Art. 37. L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Art. 38. Entro il mese di dicembre di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo stabilisce l'entità della quota per l'anno successivo. Entro il mese di aprile dell'anno successivo il rendiconto finanziario è approvata dall'Assemblea in seduta ordinaria. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la

Allegato A

vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 39. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 40. Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere disposto dall'assemblea straordinaria. La delibera dovrà essere adottata a maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 41. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a discrezione del consiglio direttivo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42. Il primo Consiglio Direttivo è composto dai sottoscrittori dell'atto costitutivo che possono integrarlo per cooptazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 20, fino a un massimo di 7 membri. Dura in carica fino all'approvazione del rendiconto finanziario al 31 dicembre 2023. Il primo anno finanziario inizia il 4 settembre 2018 e finisce il 31 dicembre 2019.

Art. 43. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

San Giuliano Terme, 4 settembre 2018

Paolo Mannella

Federica Lunardi

Federica Pancetti

Paolo Mannella
Federica Lunardi
Federica Pancetti

AGENZIA DELLE ENTRATE
SEZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
delegato all'Ab
17 SET 2018

2206

Firma su delega del Direttore Provinciale
Patrizia Muzzeri

IL FUNZIONARIO (*)
Maria Augusta E/dalini